

Messaggio

numero
8157

data
18 maggio 2022

competenza
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

Rapporto sulla mozione presentata il 22 novembre 2021 da Raoul Ghisletta “Per una migliore gestione delle supplenze di breve e lunga durata”

Signora Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente Messaggio prendiamo posizione sulla mozione in oggetto con le considerazioni che seguono.

La mozione chiede di creare una nuova base legale riguardante tre aspetti relativi alle supplenze e sostituzioni di personale e in particolare:

1. La modifica del regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato prevedendo un'indennità per chi svolge il compito di sostituto anche per periodi inferiori a 3 mesi.
2. La modifica del regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato per una migliore gestione delle supplenze per periodi più lunghi di 3 mesi (art. 26 Lstip e 60 RDST) in riferimento alla procedura e alle competenze decisionali.
3. Il completamento dell'articolo 60 RDST ripensando a come calcolare la differenza tra la classe del supplito e quella del supplente.

1. Modifica del regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato prevedendo un'indennità per chi svolge il compito di sostituto anche per periodi inferiori a 3 mesi

Le funzioni di sostituto sono iscritte nel regolamento delle funzioni e delle classificazioni dei dipendenti dello Stato (RClass) quando sussiste la necessità di garantire costantemente il presidio di determinati compiti con responsabilità decisionali (ad es., presso Polizia cantonale oppure le Strutture carcerarie cantonali).

Negli altri casi, ogni settore ha delle esigenze specifiche le cui soluzioni sono adattate, su necessità. È il caso della funzione di sostituto capo cuoco, evocata dal mozionante a titolo di esempio, che non è contemplata in quanto nei casi di assenze del capo cuoco è prevista in organico una figura di cuoco responsabile che subentra in sostituzione del titolare assente. Quando le assenze si protraggono nell'arco di più settimane, è invece assunto direttamente del personale ausiliario facendo di regola capo alla disoccupazione. Non risulta pertanto necessario prevedere un ruolo di sostituta/to in caso di assenze del capo cuoco soprattutto quando si tratta di sostituzioni temporanee e di breve durata.

Diversamente, rispetto a quanto riportato dal mozionante, nelle squadre degli operai addetti alla manutenzione stradale, la funzione di sostituto capo operaio è già prevista.

La richiesta formulata dal mozionante, tesa a riconoscere un'indennità mensile che in settori parastatali è indicata in CHF 100.- risulta difficilmente applicabile perché la breve durata della sostituzione ne escluderebbe quasi sempre il diritto mentre per i periodi di assenza più lunghi (a partire da 3 mesi), è data l'opportunità, richiamate le normative vigenti, di richiedere un'indennità di supplenza, aspetto questo di cui si dirà di seguito.

Occorre inoltre osservare che il concetto di supplenza di cui agli artt. art. 26 Lstip e 60 RDST consiste nell'assumere le responsabilità del superiore continuando a svolgere l'ordinaria attività. Ne deriva che, per le funzioni operative come quelle evidenziate, la supplenza non è una modalità adeguata per la sostituzione di personale assente.

Per questi motivi, come indicato al punto precedente, in caso di assenza del titolare, laddove è necessario, è istituita una sostituzione tramite una terza persona.

2. Aspetti procedurali sulle competenze decisionali nell'autorizzazione alle supplenze

Rispetto alle procedure per il riconoscimento delle indennità di supplenza viene chiesto di chiarire cosa si intende per "un incarico dell'autorità di nomina" definito dall'articolo 26 della LStip. Il mozionante solleva in particolare la necessità di disporre di deleghe a livello operativo, ritenuto poco plausibile che il CdS debba procedere a incaricare tutti i supplenti dell'Amministrazione cantonale.

Si osserva come il problema evidenziato sia già stato risolto mediante conferimento di tale decisione alla SRU, alla direzione dell'IAS e dell'OSC formalizzato nel Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali (del 24 agosto 1994).

3. Completamento dell'articolo 60 RDST ripensando a come calcolare la differenza tra la classe del supplito e quella del supplente.

In riferimento al cpv. 3 dell'art 60 del Regolamento dei dipendenti dello Stato, il testo della mozione chiede di completare l'articolo ripensando ad un calcolo che contempli la differenza tra la classe del supplito e quella del supplente.

Per questo punto, si osserva che l'attuale modello di definizione delle indennità per supplenza con un importo fisso a seconda della classe salariale del collaboratore supplito è stato definito proprio allo scopo di rendere più semplice e trasparente l'indennità da versare. Il modello precedente, che si basava sulla differenza retributiva tra supplente e supplito oltre a essere laborioso non risultava equo visto che l'indennità del supplente si basava sul salario del supplito e quindi sull'anzianità di servizio maturata, che non ha nulla a che fare con il supplente.

In conclusione e per quanto esposto, invitiamo il Gran Consiglio a ritenere evasa la mozione del 22 novembre 2021 presentata da Raoul Ghisletta, ai sensi dei considerandi.

Messaggio n. 8157 del 18 maggio 2022

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Claudio Zali

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri